

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 19 Data 21/11/2022	OGGETTO: Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: " PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE APPROVAZIONE" Limitatamente all'aggiornamento della programmazione triennale del personale 2022/2024.
--	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di Novembre, all'organo di revisione economico-finanziaria è stato chiesto di esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: " PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE APPROVAZIONE".

Il presente parere viene espresso limitatamente all'aggiornamento della programmazione del personale 2022/2024.

PREMESSO CHE

- Quest'Amministrazione con deliberazione n. 40 del 28.03.2022 così come modificata dalla deliberazione n.92 del 06.07.2022 entrambe esecutive, ha approvato il Piano del Fabbisogno del Personale.
- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- alla data odierna la situazione è la seguente:
 - sono state ultimate le procedure per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria D all'interno dell'Area Vigilanza;
 - sono stati incardinati nell'organico dell'Ente n. 2 istruttori contabili di cui 1 part-time 12 ore settimanali ed 1 full-time;
 - si è rilevata infruttuosa la procedura per incardinare nell'organico dell'Ente un istruttore direttivo contabile;
 - si è proceduto a incardinare nell'organico dell'Ente un Assistente Sociale con contratto a tempo determinato e part-time, assunzione prevista nelle more dell'ultimazione della procedura concorsuale tempo indeterminato e part-time.
- Il Comune di Moliterno secondo quanto risulta da quanto accertato dall'Ufficio Finanziario (determina n. 389 del 05/07/2022) si colloca al di sotto del detto valore soglia avendo un rapporto tra spesa del personale e spese correnti secondo le definizioni dell'art.2 del DPCM 17 marzo 2020, pari al 18,89%.

RICHIAMATI

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: «2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- il DPCM 17 marzo 2020 (emanato in attuazione dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legge 34/2019 convertito con modificazioni nella Legge n.58/2019) avente ad oggetto. "Misure per la definizione delle capacità assunzione del personale nei Comuni". Il detto decreto che si applica a decorrere dal 20/04/2020 ha mutato il regime assunzionale dei comuni, introducendo in luogo del tourn-over il principio della sostenibilità finanziaria.
- l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".
- l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina tra l'altro all'interno delle forme di lavoro flessibile il contratto di somministrazione definito dal legislatore all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 come "Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 27 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore".
- l'art. 9 comma 28 del D. Lgs. 78/2010 e ss.mm.ii. in materia di costo del lavoro a tempo determinato statuisce che le limitazioni in materia di spesa del personale non si applicano nel caso in cui il costo del lavoro sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea.
- l'art. 57, comma 3 septies, del D.L.104/2020, convertito in legge 126/2020, è il seguente: " a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui commi 1, 1 bis e 2 dell'art.33 del decreto -legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore di soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

PRESO ATTO CHE

- L'amministrazione necessita di apportare un'ulteriore modifica al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale sulle basi delle seguenti motivazioni:

- a) occorre coprire, sia pure con un contratto flessibile, il posto di Responsabile dell'Area contabile cat. D, nelle more di un'eventuale nuova indizione del concorso;
- b) occorre traslare nel 2023 le assunzioni dell'assistente sociale e dell'esecutore le cui procedure non sono state ultimate nel corso del corrente esercizio finanziario;
- c) occorre potenziare, i servizi demografici a seguito dell'assenza del personale incardinato all'interno degli stessi (assunzione di un istruttore amministrativo con contratto di lavoro flessibile – 12 ore settimanali - ed aumento delle ore da 18 a 20 ore settimanali di un istruttore già incardinato nell'organico dell'Ente, con contratto a tempo indeterminato);
- d) per quanto concerne il 2023 quest'Amministrazione, intende a divenire alla stipula di n. 3 contratti di somministrazione, relativi alle figure di un istruttore tecnico cat. C part time 24 ore settimanali, di un istruttore tecnico cat. D part time 18 ore settimanali, di un istruttore cat. D part time 18 ore settimanali addetto all'attività di comunicazione istituzionale.

- Le nuove assunzioni mediante i contratti di somministrazione risulteranno essere coperte da finanziamenti specifici (Fondi RIPOV) e quindi finanziate da risorse provenienti da altri soggetti.

Visto l'allegato n. 4 del PIAO ad oggetto Piano Assunzionale 2022-2024. Nuova modifica con la documentazione di cui alle lettere A,B,C,D,E,F.

CONSIDERATO che la nuova modifica della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 tiene conto:

- a. delle sopravvenute esigenze verificatesi ;
- b. dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- c. delle capacità assunzionali per il personale a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto del 17 marzo 2020;
- d. delle limitazioni di spesa previste dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

- 1) che l'aggiornamento al Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2022 – 2024 *rispetta* i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020,

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'aggiornamento del piano del fabbisogno del personale in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

L'organo di revisione economico-finanziaria

Handwritten signature in black ink, reading "Stefano Del Giudice".